



COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)



PLUS

Distretto di Iglesias
Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Iglesias, Gonnese, Musei, Villamassargia
Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

PLUS DI IGLESIAS

**Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Iglesias, Gonnese, Musei, Villamassargia**

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____



PREMESSA

Il presente Regolamento definisce il Servizio di Assistenza Domiciliare, ne disciplina l'organizzazione, le modalità di accesso, il percorso di attivazione, gli oneri a carico dell'utente, e le eventuali cause di sospensione e cessazione.

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali, il Distretto Socio Sanitario di Iglesias si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale.

L'esigenza di una regolamentazione distrettuale risponde alla necessità di fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento, finalizzate al raggiungimento di molteplici risultati, ovvero:

- la tutela dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione, nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito nel Regolamento UE 679/2016, infra: D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure di emergenza e di eccezionalità;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali.

Il presente Regolamento ha quale ambito territoriale di applicazione il Distretto Sociosanitario di Iglesias a cui afferiscono i Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Gonnese, Musei e Villamassargia.



INDICE

CAPO I

Principi generali del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 1 - Oggetto e obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 2 - Finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare

CAPO II

Descrizione, criteri e modalità di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 3 - Beneficiari

Art. 4 - Modalità di erogazione

Art. 5 - Modalità di accesso al servizio

Art. 6 - Attivazione e durata degli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 7 - Compartecipazione e forme di pagamento

Art. 8 - Diritti e doveri dell'utente

Art. 9 - Assenze dell'utente

Art. 10 - Cessazione e sospensione del servizio

Art. 11 - Lista d'attesa

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore e durata



CAPO I

Principi generali del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 1 - Oggetto e obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), è un servizio a carattere istituzionale e di interesse pubblico, costituito da un complesso di interventi e prestazioni socio-assistenziali, fra loro coordinati ed integrati, erogati presso il domicilio del beneficiario finalizzati alla cura della persona che si trova in condizioni di temporaneo o permanente stato di non autosufficienza.

Gli interventi e le prestazioni possono assumere forme diverse a seconda delle esigenze delle persone richiedenti e delle loro famiglie sulla base di un progetto individualizzato.

Si distinguono le seguenti forme di assistenza domiciliare:

- **Forma socio-assistenziale associata**, che è la modalità di risposta al bisogno socioassistenziale dei cittadini assicurata dai Comuni in forma omogenea e uniforme su tutto il territorio del Distretto.
- **Forma integrata**, che è un insieme coordinato di attività sanitarie e socioassistenziali indirizzate alla cura della persona con bisogni complessi, nel proprio ambiente familiare, a garanzia della continuità assistenziale assicurata da ASL Sulcis e Comuni del Distretto.

Art. 2 – Finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare

Le finalità del S.A.D. sono le seguenti:

- Favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nell'ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero ed il mantenimento delle residue capacità funzionali;
- Ridurre del ricorso all'ospedalizzazione impropria ed al ricovero in strutture residenziali;
- Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento;
- Favorire la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e attuative del servizio di assistenza domiciliare, attraverso i rappresentanti delle organizzazioni sociali e delle associazioni relative;
- Prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale, nonché le condizioni di isolamento, solitudine e bisogno;
- Curare ed assistere pazienti in condizioni tali da essere trattabili a domicilio, migliorando la qualità di vita degli stessi;
- Sostenere le capacità di auto-cura dell'individuo e della famiglia, mediante la trasmissione di competenze utili per una autonomia di intervento.

CAPO II

Descrizione, criteri e modalità di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare

Art.3 - Beneficiari

I beneficiari del servizio sono:

- Persone con bisogni esclusivamente socio-assistenziali (definiti di tipo semplice) che beneficiano di tali interventi sono:



- Soggetti anziani e/o disabili in condizioni di limitata autonomia, ma per i quali sono individuabili possibilità di reintegrazione sociale;
 - Soggetti temporaneamente o permanentemente non autosufficienti in seguito ad eventi che ne hanno determinato una disabilità;
 - Nuclei familiari in situazioni temporanee di difficoltà o disagio;
 - Minori che si trovano ad avere una momentanea inadeguata assistenza e cura.
- Persone anziani e/o disabili in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, permanente o temporanea, che necessitano di trattamenti di cura sanitari e sociali (definiti complessi) al proprio domicilio, sono in particolare:
- Soggetti in condizioni di fragilità con limitazione dell'autonomia parziale o totale;
 - Soggetti affetti da demenza e malattia di Alzheimer;
 - Soggetti in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture sanitarie e/o residenziali soggetti con patologie oncologiche in fase avanzata;
 - Soggetti con patologie in fase terminale;
 - Soggetti affetti da SLA;
 - Soggetti con patologie HIV correlate in fase avanzata;
 - Soggetti, anche in età evolutiva, con patologie croniche gravi e/o particolari condizioni di rilevanza sociale;
 - Soggetti affetti da demenza.

Sono ammessi alle prestazioni di assistenza domiciliare i cittadini residenti nei Comuni del Distretto e i cittadini non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio, limitatamente a prestazioni di carattere urgente e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Stranieri e Apolidi. Per presentare la domanda i cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nonché gli apolidi, devono essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (ai sensi del Testo unico sull'immigrazione e SS.MM.II. – Legge n. 286 del 25.07.1998).

Art. 4- Modalità di erogazione

Le prestazioni socio assistenziali sono erogate dal Distretto di Iglesias che, non disponendo in organico di figure adeguate, assolverà alla gestione del servizio mediante affidamento a terzi con individuazione di imprese sociali per esecuzione servizi, nel rispetto del D.Lgs n. 36/2023.

Il Servizio potrà essere effettuato:

- Presso il domicilio degli assistiti nel territorio del Distretto sociosanitario di Iglesias;
- Presso strutture ospedaliere previa autorizzazione dei servizi sociali del Comune di residenza.

Il Servizio verrà svolto nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle 07:00 alle 19:00 con termine del servizio alle ore 20:00

Art. 5 – Modalità di accesso al servizio

Il Servizio può essere richiesto dall'interessato od essere attivato su segnalazione:

- di un familiare;
- di un parente;



- di un vicino;
- del Medico di Medicina Generale;
- di gruppi e organizzazioni di volontariato;
- di altri servizi;
- Servizio sociale del Comune di residenza;

Il cittadino residente, o coloro che agiscono per suo conto e con suo consenso, presentano domanda di ammissione al S.A.D., utilizzando l'allegato schema di domanda (All.1), all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza.

Alla domanda dovrà essere allegato l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) Socio-Sanitario familiare, in base al quale verrà determinata l'eventuale partecipazione al costo del servizio, secondo quanto indicato al successivo art. 7.

In casi specifici, previa valutazione da parte dell'Assistente sociale del Comune di residenza, potrà essere richiesto l'ISEE ristretto Socio-Sanitario.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento n. UE 679/2016 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal mese successivo alla presentazione del nuovo ISEE. Si specifica che in caso di non disponibilità immediata dell'I.S.E.E., ai fini dell'accoglimento/diniego dell'istanza verrà utilizzata la documentazione riferita al reddito personale (MOD. 730, MOD. Unico, CUD, situazione patrimoniale, giacenza media dei Conto Correnti etc.). L'ISEE dovrà comunque essere presentato per determinare la quota di compartecipazione al costo del servizio.

L'Amministrazione comunale competente per residenza, avrà la facoltà di procedere ai controlli formali e sostanziali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per la verifica dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente il servizio. L'utente è tenuto alla comunicazione immediata in caso di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella succitata documentazione.

Terminata l'istruttoria della richiesta di accesso al servizio di Servizio di Assistenza Domiciliare, il referente del Servizio Sociale professionale avrà l'onere di informare l'istante rispetto all'esito di accoglimento della richiesta di accesso o diniego della stessa.

Art. 6 – Attivazione e durata del Servizio di Assistenza Domiciliare

L'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare è una competenza dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza, che ha l'onere di:

- Dare informazioni in ordine al servizio ed alle modalità di erogazione (prestazioni, orari, rapporti servizio-utenza, contribuzione dell'utenza);
- Raccogliere tutta la documentazione utile ad istruire l'istanza di accesso;
- Predisporre la scheda socio-sanitaria (indicante aspetti ambientali, familiari, sanitari, relazionali);
- Definire, con il destinatario ed i familiari, un piano di lavoro personalizzato che descriverà gli interventi specifici per ogni figura professionale, gli obiettivi, gli interventi, le prestazioni, la frequenza, la durata che dovrà essere programmata per un massimo di 90



giorni e le condizioni relative alla contribuzione utenza qualora fosse prevista, i parametri di valutazione dell'intervento;

- Indicare la modalità di calcolo della contribuzione utente e specificare il costo orario dovuto;
- *Sottoscrivere del piano operativo dell'Assistenza con relativa tempistica e modalità di erogazione del servizio.*

Gli interventi del S.A.D. sono soggetti a revisioni periodiche (ogni tre mesi) mirate a verificare la permanenza delle condizioni rilevate al momento dell'erogazione del servizio.

Art. 7 – Compartecipazione e forme di pagamento

L'erogazione del servizio prevede la contribuzione a carico delle famiglie.

Si precisa che a parità di requisiti verrà data precedenza alle persone prive di: interventi socio – assistenziali nazionali e regionali, Indennità di accompagnamento, pensioni integrative quali rendite Inail e/o Ministeriali, redditi patrimoniali e quanto concorra a determinare il patrimonio familiare. L'importo della quota di compartecipazione sarà differenziato in rapporto all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) Socio-Sanitario familiare e sarà calcolato proporzionalmente attraverso le modalità indicate nella tabella n. 1 sottoindicata secondo i seguenti parametri ISEE:

N. 1 TAB.

FASCE ISEE	% DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO
€ 0,00 - € 3.000,00	0%
€ 3.001,00 - € 5.000,00	5%
€ 5.001,00 - € 7.000,00	10%
€ 7.001,00 - € 9.000,00	15%
€ 9.001,00 - € 11.000,00	20%
€ 11.001,00 - € 13.000,00	25%
€ 13.001,00 - € 15.000,00	30%
€ 15.001,00 - € 17.000,00	35%
€ 17.001,00 - € 19.000,00	40%
€ 19.001,00 - € 21.000,00	45%
€ 21.001,00 - € 25.000,00	50%
€ 25.001,00 - € 27.000,00	60%
€ 27.001,00 - € 29.000,00	70%
€ 29.001,00 - € 31.000,00	80%
€ 31.001,00 - € 35.000,00	90%
Oltre € 35.001,00	100%

In mancanza di presentazione dell'I.S.E.E. verrà applicata la tariffa massima.



Il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza della quota dovuta.

La quota di contribuzione al servizio dovrà essere versata sul conto del Comune di residenza attraverso una delle seguenti modalità:

- PAGOPA o altra modalità simile.

Si specifica che qualora il beneficiario dell'intervento assistenziale abbia una adeguata capacità economica, il servizio sociale a seguito di una valutazione condivisa orienterà il richiedente alla scelta verso servizi da attivare privatamente.

Art. 8 - Diritti e doveri dell'utente

La persona che fruisce del SAD ha diritto:

- Ad una corretta informazione sui servizi e sulle risorse esistenti nel territorio e sulle modalità per accedervi;
- Alla definizione del Piano Operativo dell'Assistenza;
- Ad usufruire di servizi adeguati al suo bisogno;
- Alla riservatezza e/o al segreto professionale;
- Alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni e dati sensibili;
- Alla comunicazione mensile dell'importo di contribuzione utenza dovuto relativamente al mese precedente.

Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- Garantire un ambiente domestico adeguato al fine di rendere più efficace l'intervento domiciliare e tutelare la salute dell'operatore e dell'interessato;
- Attestare le prestazioni che gli vengono erogate, attraverso le modalità definite dal Distretto Socio Sanitario di Iglesias, e meglio esplicitate nel Piano Operativo dell'Assistenza;
- Comunicare tempestivamente eventuali interruzioni dell'intervento agli Uffici competenti;
- Pagare con regolarità la quota di compartecipazione, pena l'esclusione dal servizio;
- Collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari ecc.) al fine di garantire il monitoraggio del servizio reso e la rilevazione di eventuali necessità dell'utente;
- Esimersi dal chiedere al personale ulteriori prestazioni differenti da quelle concordate con il Servizio Sociale del Comune di residenza.

Art. 9 – Assenze dell'utente

Il beneficiario o chi per lui è tenuto a comunicare al Servizio Sociale di riferimento, le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano l'erogazione delle prestazioni settimanali programmate.

In mancanza o in caso di tardiva comunicazione che non consenta di disdire tempestivamente l'intervento programmato, il costo sociale del servizio deve essere ugualmente corrisposto (solamente in regime di compartecipazione).

Le assenze superiori ad una settimana, non comunicate dai beneficiari, di norma comportano l'interruzione del servizio.

Art. 10 - Cessazione e sospensione del servizio

Il Servizio può essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- Richiesta scritta di sospensione o chiusura da parte dell'assistito o dei familiari;



- Decisione motivata dei Servizi Sociali per il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'intervento;
- Mancato pagamento, anche a seguito di richiamo scritto, di una mensilità della quota personalizzata a carico del cittadino, senza giustificato motivo;
- Mancata presentazione, entro la scadenza prevista dell'ISEE sociosanitario;
- Decesso o ricovero presso strutture residenziali;
- Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, minacce ecc. segnalate e documentate);
- Inadeguatezza del contesto di vita per la realizzazione del servizio (presenza di animali che per incuria non risultano adeguati alla convivenza, contesto particolarmente degradato, assenza di utenze idrica ed elettrica, etc..)
- Decadenza dei requisiti di ammissione al servizio.

La cessazione e la sospensione del Servizio devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'utente, dal Servizio Sociale del Comune di residenza.

Art. 11 – Lista d’attesa

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i casi verranno valutati dando priorità ai seguenti elementi:

- Situazione familiare;
- Gravità delle condizioni socio-assistenziali sanitarie;
- Situazione economica.
- Assenza di progetti socio-assistenziali;

L’attivazione del servizio richiesto sarà garantito in base al punteggio determinato dalle condizioni rilevate attraverso la tabella di seguito indicata e in caso di ulteriore parità si terrà conto della data di presentazione delle domande.

TABELLA 1.	
	PUNTEGGIO
IN STATO DI MALATTIA NON CERTIFICATA, MA CON UNA DOCUMENTATA NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE	8
IN STATO DI MALATTIA NON CERTIFICATA, MA CON UNA DOCUMENTATA NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA	6
IN STATO DI MALATTIA CON UNA DOCUMENTATA NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE, CON ISRUZIONE DI RICHIESTA CERTIFICAZIONE AVVIATA	5
INVALIDITA' CIVILE ACCERTATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI FINO AL 74%	4
RICONOSCIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3 CO.1	4
RICONOSCIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3 CO.3	4
INVALIDITA' CIVILE ACCERTATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI DAL 75% AL 100%	4
INVALIDITA' CIVILE ACCERTATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI AL 100% CON INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	2

***In caso di compresenza di più condizioni, verrà presa in considerazione esclusivamente la più favorevole in termini di punteggio.**

TABELLA 2.	
	PUNTEGGIO
CAPACITA' DI RIMANERE SOLO/A	
SI, SEMPRE	0



SI, PER FRAZIONE DI GIORNATA E/O SE SOLLECITATO	1
NON DI NOTTE/ DI GIORNO	2
NO, MAI	3

TABELLA 3.	
MOBILITA'	PUNTEGGIO
AUTONOMO (SENZA AUSILI)	0
PARZIALMENTE AUTONOMO (CON CARROZZINA ATTIVA E/O DEAMBULATORE)	2
NON AUTONOMO (ALLETTATO E/O CON CARROZZINA PASSIVE)	4

TABELLA 4.	
RETE FAMILIARE	PUNTEGGIO
VIVE CON FAMILIARI AUTOSUFFICIENTI E IDONEI	0
VIVE SOLO, RETE FAMILIARE PRESENTE	1
VIVE CON CONIUGE O PARENTE NON IDONEI ALLE ESIGENZE DI CURA DELLA PERSONA	2
VIVE CON PIU' PARENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE DI CURA DELLA PERSONA	3
VIVE SOLO, RETE FAMILIARE ASSENTE	4

TABELLA 5.	
CONDIZIONE ABITATIVA	PUNTEGGIO
ABITAZIONE DI PROPRIETA', ADEGUATA	0
ALLOGGIO POPOLARE, ADEGUATA	1
CASA IN AFFITTO /MUTUO	3

**il servizio non può essere erogato laddove il contesto di vita versa in uno stato di degrado, art 10 punto 8*

CAPO III Disposizioni finali

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, le norme della L. 328/2000 e della L.R. n. 23/2005 e si fa richiamo alle disposizioni delle leggi e dei principi generali del diritto.

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

La pubblicazione del presente Regolamento è sottoposto al regime previsto dal Decreto Legislativo sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Dlgs n° 33 del 14/03/2013 e SS.MM.II).

Inoltre copia dello stesso, a norma dell'art. 22 della legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi degli uffici di Servizio Sociale del Comune di residenza, per favorirne la visione in qualunque momento.



COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)



PLUS

Distretto di Iglesias
Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,
Iglesias, Gonnese, Musei, Villamassargia
Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744

Art. 14 - Entrata in vigore e durata

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune afferente al Distretto Socio sanitario di Iglesias e avrà durata sperimentale per un periodo di 12 mesi, con tacita prosecuzione qualora non intervenissero esigenze diverse.

Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, i Servizi Sociali dei Comuni avranno tempo 2 mesi per l'applicazione di quanto disposto.

Art. 15 – Norme transitorie

Con l'approvazione del presente regolamento, riguardante il servizio di Assistenza Domiciliare di base, sono cassate tutte le disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.59 del 25/10/2017, ad eccezione del CAPO III, che disciplina l'inserimento delle persone con disabilità in centri socio riabilitativi in regime semi residenziale o residenziale. Detto Capo III avrà vigenza per il periodo strettamente necessario all'approvazione di un nuovo regolamento.